

Repertorio n. 22546

Raccolta n. 9293

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto febbraio duemiladiciassette

28 febbraio 2017

in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, nei locali di A2A

S.p.A., alle ore sedici.

Avanti a me Dottor **Edmondo TODESCHINI**, notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

= **Luigi Samuele Armando BONOMI**, nato a Lumezzane (BS) il 15 giugno 1965, domiciliato per la carica presso la sede della infra descritta società.

Detto Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

che oggi, in questo luogo ed ora, a seguito di avviso di convocazione inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo posta elettronica in data 20 febbraio 2017, si è riunita l'assemblea della società per azioni

"AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.",

con sede in Gardone Val Trompia (BS), via Matteotti n. 325, capitale sociale di euro 6.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e numero d'iscrizione 02013000985, R.E.A. n. BS-403809, (di

seguito anche la "Società" o "ASVT"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1) Proposta di modifica degli artt. 4, 5, 8, 18, 21, 25, 32 dello statuto sociale;

2) Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento per un importo complessivo tra capitale e sovrapprezzo di Euro 5.800.000,00, mediante emissione di 2.938.941 azioni del valore nominale di Euro 1 cad con versamento sovrapprezzo di 0,9735 Euro/azione;

3) Varie ed eventuali.

Parte Ordinaria

1) Nomina dell'organo amministrativo;

2) Nomina dell'organo di controllo;

3) Varie ed eventuali.

Tutto ciò premesso il Comparsente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, richiede a me Notaio di far constare con il presente verbale dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti sue deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale, nella detta sua qualità, il Comparsente.

Quindi il Presidente

constata e dichiara che:

= del Consiglio di Amministrazione, sono presenti tutti i Consiglieri in carica ad eccezione dei consiglieri Giussani, Benedetti e Pagani assenti giustificati;

= del Collegio Sindacale sono presenti tutti i sindaci effettivi.

= sono presenti tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale come indicato nell'allegato "A";

= le deleghe dei soci, previa verifica circa la loro regolarità, vengono acquisite agli atti sociali;

= si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;

= nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è, pertanto, legalmente costituita e può validamente deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Prende quindi per primo la parola lo stesso Presidente, il quale informa l'assemblea che alla luce del complessivo piano industriale della Società, si rende necessario dotare la stessa di adeguate risorse finanziarie per fronteggiare i prossimi investimenti. La Valtrompia, come noto, necessita di importanti realizzazioni infrastrutturali per potere migliorare la qualità ambientale del proprio territorio.

In particolare si dovrà provvedere alla realizzazione del de-

puratore di Valle, prevalente per importanza e urgenza ed autorizzato da ultimo con atto dirigenziale della Provincia di Brescia n° 6221/2016 del 28 Novembre 2016, che permetterà di trattare i reflui fognari della Valle con evidenti benefici sulle qualità delle acque del Fiume Mella.

Le risorse necessarie all'investimento saranno messe a disposizione dal gruppo A2A, anche nella forma del finanziamento soci per un importo stimato di circa 20 milioni a tasso variabile e a condizioni di mercato.

Per l'attuazione del progetto si rende necessario un aumento di capitale finalizzato ad aumentare la patrimonializzazione di ASVT, al fine di equilibrare il rapporto indebitamento finanziario netto/mezzi propri futuro in un'ottica di garanzia dei creditori. L'ammontare ottimale dell'aumento di capitale, è stato stimato in 5,8 milioni di Euro, con un rapporto prospettico indebitamento finanziario netto/capitale investito netto di circa il 50% alla fine del Piano Industriale approvato da ASVT.

Alla luce di quanto detto il Presidente propone all'assemblea di procedere ad un aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo di nominali euro 2.938.941,00 (due milioni novecentotrentottomila novecentoquarantuno virgola zero zero) e cioè fino ad euro 8.938.941,00 (otto milioni novecentotrentottomila novecentoquarantuno virgola zero zero) da liberarsi in denaro e da offrirsi in opzione proporzionalmente a tutti i

soci con un sovrapprezzo complessivo di euro 2.861.059,00 (due milioni ottocentosessantunomila cinquantanove virgola zero zero) (0,9735 euro per azione).

Prende la parola il delegato del socio A2A S.p.A., il quale conferma l'impegno da parte di A2A S.p.A. a sottoscrivere il nuovo capitale sociale di ASVT sia per la quota di propria spettanza sia di quanto rimasto inoptato, divenendo in questo modo socio di maggioranza assoluta.

A questo punto il Presidente segnala la necessità di conformare lo statuto a tale nuova futura composizione azionaria e segnala in particolare l'articolo 4, in tema di oggetto sociale, solo per adeguamento normativo, l'articolo 5 relativo al nuovo capitale sociale, di cui al secondo punto all'ordine del giorno, ed alla quota riservata ai comuni della Val Trompia, l'articolo 8 in tema di prelazione, gli articoli 18, 21 e 25 in tema di consiglio di amministrazione, prevedendo una riduzione del numero dei consiglieri e conseguentemente anche le modalità di delibera del consiglio e la nomina dell'Amministratore Delegato, l'articolo 32 in tema di Collegio Sindacale.

Riprende la parola il delegato del socio A2A, il quale propone, in un'ottica di continuità gestionale, di non deliberare in tema di nomine di consiglio di amministrazione e collegio sindacale e rinviare ogni delibera relativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale all'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

Il Presidente, infine, e per il Collegio Sindacale il dott. Gnutti, dichiarano che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato e che la Società non presenta perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.

Nessun altro chiedendo la parola l'assemblea, con il voto espresso a voce dal 100% (cento per cento) del capitale sociale

delibera:

1) di modificare gli articoli 4, 5, 8, 18, 21, 25 e 32 dello statuto sociale come segue:

"Art. 4

La Società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di calore nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni aventi esigenze similari.

In particolare, la Società ha per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di:

- acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altra attività rientrante nel ciclo completo delle acque;*
- raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani tramite la gestione di discariche controllate e di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, nonché la raccolta, anche differenziata, di ogni altro tipo di rifiuto;*
- distribuzione di gas metano;*

- impianti termici e di condizionamento;

- sistema di pubblica illuminazione e impianti semaforici;

- sistemi di trasporto, parcheggio e di parcometri;

- produzione di energia elettrica e di calore in cogenerazione e/o in forma disgiunta;

- distribuzione dell'energia e del calore prodotti nelle proprie centrali anche tramite consorzi di utenti;

- sistema informativo territoriale

- servizi funerari pubblici e lampade votive.

Con particolare riferimento alle attività oggetto di separazione funzionale nel settore del gas naturale, la società persegue finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed il raggiungimento di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi

a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del libero mercato energetico

b) impedendo discriminazioni nell'accesso a informazioni commercialmente sensibili

c) impedendo trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Potrà inoltre esercitare attività di trasporto di cose per conto proprio e di terzi.

La Società potrà realizzare e/o partecipare a programmi di ricerca e di sviluppo che abbiano per oggetto il miglioramento

delle tecnologie e delle conoscenze disponibili utili al raggiungimento del proprio scopo sociale. La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà costituire raggruppamenti temporanei di impresa con altre Società ed enti al fine di partecipare a gare, consorzi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, pertanto, a tal fine potrà, a titolo esemplificativo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio della attività disciplinata dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi."

" Art. 5

Il capitale sociale è di euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) ed è suddiviso in azioni da 1 euro cadauna. Le azioni sono nominative ed ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. **Ai Comuni della Val Trompia dovrà essere ri-**

servata una quota pari almeno al 25,1% del capitale sociale."

"Art. 8

Ciascun socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci, comunicando loro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il numero delle azioni che intenda cedere e le relative condizioni. Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della raccomandata, gli altri soci devono comunicare se intendono esercitare o meno il diritto di prelazione.

In caso affermativo, il trasferimento dovrà avvenire nei successivi 60 (sessanta) giorni.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il cedente può alienare a terzi alle stesse condizioni o ad un prezzo superiore. Qualora i soci che intendono esercitare la prelazione siano più di uno, le azioni offerte in vendita saranno ripartite tra loro proporzionalmente alle loro quote di partecipazione alla Società. Il diritto di recesso del socio spetta nei soli casi previsti dall'art. 2437 cod. civ..Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci."

"Art. 18

La società è amministrata, secondo quanto stabilito in ogni tempo dall'assemblea ordinaria, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Ai Comuni della Val Trompia partecipanti alla Società è riservata la facoltà di nominare

due consiglieri, tra cui il Presidente mentre ad A2A è riservata la possibilità di nominare 3 consiglieri, tra cui l'Amministratore Delegato. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica."

"Art. 21

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, e un Amministratore Delegato. Il Consiglio, su proposta del Presidente nomina un Segretario."

"Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole di almeno tre Consiglieri su cinque.

I programmi annuali e pluriennali della Società descrittivi degli investimenti previsti saranno definiti sentita anche l'organizzazione rappresentativa dei soci enti locali."

"Art. 32

È in ogni caso riservata ai Comuni della Val Trompia la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ed uno supplente.";

2) di aumentare a pagamento in via inscindibile il capitale

sociale da euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) ad euro 8.938.941,00 (otto milioni novecentotrentottomila novecentoquarantuno virgola zero zero) e, quindi, per euro 2.938.941,00 (due milioni novecentotrentottomila novecentoquarantuno virgola zero zero), con un sovrapprezzo complessivo di euro 2.861.059,00 (due milioni ottocentosessantunomila cinquantanove virgola zero zero) (0,9735 euro per azione), da attuarsi mediante emissione di n. 2.938.941 (due milioni novecentotrentottomila novecentoquarantuno) nuove azioni ordinarie, del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna, da liberarsi in denaro, da offrire in opzione ai soci nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione del presente verbale presso il registro imprese.

L'aumento di capitale e relativo sovrapprezzo dovrà essere interamente liberato al momento della sottoscrizione delle nuove azioni.

I soci che lo vorranno contestualmente all'esercizio del diritto di opzione ed alla sottoscrizione delle nuove azioni a loro riservate in opzione potranno impegnarsi a sottoscrivere anche le azioni che rimanessero inoptate. Per la ripartizione dell'inoptato valgono le disposizioni di legge. Il termine per sottoscrivere e liberare le azioni inoptate è di giorni 5 (cinque) dopo la scadenza del termine per l'esercizio di opzione e deve intendersi anche come termine ultimo per l'esecuzione dell'aumento di capitale.

Prende la parola il Presidente il quale informa che tutti i soci, ad eccezione del socio A2A S.p.a., rinunciano al diritto di opzione loro spettante con dichiarazione resa dai partecipanti nella presente assemblea.

3) di prendere atto che al momento della sottoscrizione del capitale sociale verrà modificato l'art. 5 dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

"Art. 5

Il capitale sociale è di euro 8.938.941,00 (ottomilioninovecentotrentottonovecentoquarantuno virgola zero) ed è suddiviso in azioni da 1 euro cadauna. Le azioni sono nominative ed ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Ai Comuni della Val Trompia dovrà essere riservata una quota pari almeno al 25,1% del capitale sociale.";

4) di delegare all'Organo Amministrativo ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente delibera e, in particolare, per l'emissione dei nuovi certificati azionari, fare le comunicazioni di legge al Registro Imprese e depositare lo statuto aggiornato con l'importo del capitale sottoscritto e versato e per curare le relative annotazioni sul libro soci;

5) di non deliberare in merito alla nomina del Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale fino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 per i motivi sopra esposti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la paro-

la, l'assemblea si scioglie alle ore sedici e venti minuti.

- Si allega al presente atto sotto "**B**" lo statuto sociale aggiornato.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

- Io Notaio verbalizzante provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità prevista per il presente verbale di assemblea.

- Imposte e altre spese relative al presente atto sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al Comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di quattordici fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non completati a mano da me, per tredici facciate intere e parte della presente sin qui.

F.TO: LUIGI SAMUELE ARMANDO BONOMI

F.TO: EDMONDO TODESCHINI


AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A. - ASSEMBLEA DEL 28 FEBBRAIO 2017 - ELENCO SOCI PRESENTI

SOCIETA'	N. AZIONI	%	VALORE NOMINALE	RAPPRESENTATO DA	Delegato
AZA SPA	2.926.653	48,78	2.926.653,00	William Annecchiarico	William Annecchiarico
COMUNE DI SAREZZO	572.370	9,54	572.370,00	TOSCANI DIEGO	SINDACO
Azienda Speciale "ALBATROS - attività sportive dilettantesche"	561.344	9,36	561.344,00	Montini Gianluigi	Presidente
COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	490.580	8,18	490.580,00	Delegato	Sindaco Protempore
COMUNE DI VILLA CARCINA	363.036	6,05	363.036,00	SINDACO	SINDACO
COMUNE DI MARCHENO	195.942	3,27	195.942,00	GIANNINA GIANNINI	Assessore DELEGATO
COMUNE DI PEZZAZE	145.312	2,42	145.312,00	NARCO RICHIEDI	VICE SINDACO DELEGATO
COMUNE DI NAVE	144.610	2,41	144.610,00	BENZIOTTIZANO	Delegato
COMUNE DI LODRINO	131.804	2,20	131.804,00	BETTINELLI BACCINO	VICE SINDACO DELEGATO
COMUNE DI COLLIO	131.619	2,19	131.619,00	TOMASSI FAUSTO	VICE SINDACO DELEGATO
COMUNE DI CAINO	120.811	2,01	120.811,00	BAZZANI ANTONIO SIMONE	VICE SINDACO DELEGATO
COMUNE DI BOVEZZO	108.456	1,81	108.456,00	SINDACO CESARE SARTORI	VICE SINDACO DELEGATO
COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	41.470	0,69	41.470,00	OTELLI MASSIMO	Presidente
COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	36.373	0,61	36.373,00	FERRI LEONARDO	Delegato
UNARETI SPA	22.528	0,38	22.528,00	William Annecchiarico	Delegato

William Annecchiarico

ALLEGATO "A" AL REPERtorio N. 22546/9293

COMUNE DI LUMEZZANE	1.577	0,03	1.577,00	ZANI MAREO	SINDACO
COMUNE DI BOVEGNO	1.500	0,03	1.500,00	CARETTI MARIJA	ASSESSORE DELEGATO
COMUNE DI CONCESIO	1.469	0,02	1.469,00	STEFANO RETALI	SINDACO
COMUNE DI MARMENTINO	1.273	0,02	1.273,00	PINODI SERGENO	SINDACO
COMUNE DI IRMA	1.273	0,02	1.273,00	BEATELLI FRANCO	SINDACO



BEATELLI FRANCO

FRANCO

Allegato "B" al repertorio n. 22546/9293

STATUTO

Titolo I — Denominazione — Sede — Durata della Società

Art. 1 — Denominazione

È costituita una Società per Azioni denominata

"AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A"

a norma ed ai sensi dell'Art. 22, terzo comma, lettera a) della Legge B giugno 1990 n. 142.

La società non fa ricorso al capitale di rischio e non rientra nella categoria prevista dall'art. 2325 bis c.c.

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Gardone Val Trompia (BS).

Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero e, altresì, trasferita la sede della società nell'ambito dei Comuni della Val Trompia.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Con analoga deliberazione potrà essere deciso anche lo scioglimento anticipato.

Titolo II - Oggetto

Art. 4

La Società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di calore nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni aventi esigenze similari.

In particolare, la Società ha per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di:

- acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altra attività rientrante nel ciclo completo delle acque;
- raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani tramite la gestione di discariche controllate e di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, nonché la raccolta, anche differenziata, di ogni altro tipo di rifiuto;
- distribuzione di gas metano;
- impianti termici e di condizionamento;
- sistema di pubblica illuminazione e impianti semaforici;
- sistemi di trasporto, parcheggio e di parcometri;
- produzione di energia elettrica e di calore in cogenerazione e/o in forma disgiunta;
- distribuzione dell'energia e del calore prodotti nelle proprie centrali anche tramite consorzi di utenti;
- sistema informativo territoriale
- servizi funerari pubblici e lampade votive.

Con particolare riferimento alle attività oggetto di separazione funzionale nel settore del gas naturale, la società persegue finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed il raggiungimento di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del libero mercato energetico
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso a informazioni commercialmente sensibili
- c) impedendo trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Potrà inoltre esercitare attività di trasporto di cose per conto proprio e di terzi.

La Società potrà realizzare e/o partecipare a programmi di ricerca e di sviluppo che abbiano per oggetto il miglioramento delle tecnologie e delle conoscenze disponibili utili al raggiungimento del proprio scopo sociale. La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà costituire raggruppamenti temporanei di impresa con altre Società ed enti al fine di partecipare a gare, consorzi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, pertanto, a tal fine potrà, a titolo esemplificativo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio della attività disciplinata dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

Titolo III - Capitale sociale - Azioni- Obbligazioni

Art. 5

Il capitale sociale è di euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) ed è suddiviso in azioni da 1 euro cadauna. Le azioni sono nominative ed ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Ai Comuni della Val Trompia dovrà essere riservata una quota pari almeno al 25,1% del capitale sociale.

Art. 6

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, a norma di legge, anche mediante conferimenti in natura, purché suscettibili di valutazione economica. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, un interesse annuo pari al saggio legale, aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

Art. 7

La società potrà ricevere finanziamenti dai soci, anche infruttiferi, proporzionali o no, a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto delle norme sull'esercizio del credito e della raccolta del risparmio. L'organo amministrativo può deliberare in ogni tempo l'emissione di obbligazioni, ordinarie o convertibili, con o senza warrant, nominative o al portatore, a sensi degli articoli 2410, 2411 e 2412 cod. civ. La società, sempre per deliberazione dell'organo amministrativo, può emettere strumenti finanziari di ogni tipo e comunque denominati, consentiti dalla legge, con le stesse modalità, termini e massimali di valore previsti per le obbligazioni, con cui fanno cumulo agli effetti dei limiti all'emissione previsti dall'art. 2412 cod. civ. Inoltre, per deliberazione dell'organo amministrativo adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la società potrà costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare, a norma degli articoli della Sezione XI del Capo V, Libro V del codice civile.

Art. 8

Ciascun socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci, comunicando loro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il numero delle azioni che intenda cedere e le relative condizioni. Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della raccomandata, gli altri soci devono comunicare se intendono esercitare o meno il diritto di prelazione.

In caso affermativo, il trasferimento dovrà avvenire nei successivi 60 (sessanta) giorni.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il cedente può alienare a terzi alle stesse condizioni o ad un prezzo superiore. Qualora i soci che intendono esercitare la prelazione siano più di uno, le azioni offerte in vendita saranno ripartite tra loro proporzionalmente alle loro quote di partecipazione alla Società. Il diritto di recesso del socio spetta nei soli casi previsti dall'art. 2437 cod. civ.. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Titolo IV — Assemblea

Art. 9

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, convocate e costituite a norma di legge e del presente statuto, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 cod. civ., comma 1.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria potrà comunque essere convocata entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, ultima parte, cod. civ.

Art. 11

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, ai sensi dell'art. 2365 del codice civile.

Art. 12

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, a norma del presente statuto. A sensi dell'art. 2366, comma 3, cod. civ. l'Assemblea è validamente convocata mediante avviso comunicato ai soci e ai sindaci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate con le formalità di legge e di statuto, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi presenzino la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza degli organi di controllo.

Art. 13

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, senza bisogno di deposito previo dei certificati azionari.

Art. 14

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti indicati nell'avviso, audio-video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione. È valido il voto per corrispondenza e, in questo caso, il votante per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato; in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra gli Amministratori presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Art. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese con le maggioranze stabilite dall'art. 2368 cod. civ. e, in caso di seconda convocazione, dell'art. 2369 cod. civ.

Art. 17

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Titolo V — Amministrazione

Art. 18

La società è amministrata, secondo quanto stabilito in ogni tempo dall'assemblea ordinaria, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Ai Comuni della Val Trompia partecipanti alla Società è riservata la facoltà di nominare due consiglieri, tra cui il Presidente mentre ad A2A è riservata la possibilità di nominare 3 consiglieri, tra cui l'Amministratore Delegato. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19

La cessazione, la decadenza, la revoca e la sostituzione degli Amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto. La revoca o la sostituzione dei Consiglieri nominati dai Comuni della Val Trompia è di esclusiva spettanza degli stessi ai sensi dell'art. 2449 cod. civ.

Art. 20

Se nel corso dell'esercizio viene meno contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Art. 21

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, e un Amministratore Delegato. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

Art. 22

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, oppure

quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un Amministratore o dal Collegio Sindacale.

Art. 23

La convocazione sarà fatta per lettera anche brevi manu, telegramma, fax, telex o posta elettronica, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore ed ai membri del Collegio sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso pervenuto almeno due giorni prima.

In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si ritengono regolarmente costituite con la presenza di tutti i consiglieri e dei sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente nel quale deve trovarsi pure il Segretario onde consentire la formazione del verbale.

Art. 24

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore Delegato, se nominati, oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età,

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole di almeno tre Consiglieri su cinque.

I programmi annuali e pluriennali della Società descrittivi degli investimenti previsti saranno definiti sentita anche l'organizzazione rappresentativa dei soci enti locali.

Art. 26

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e per realizzare la gestione ai sensi dell'art. 2380-bis, comma 1, cod. civ.

L'organo amministrativo è competente, inoltre, per le materie indicate nell'art. 2 del presente statuto e anche per le operazioni di fusione previste dagli art. 2505 e 2505-bis cod. civ.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nel rispetto dell'art. 2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e i compensi. Ogni soggetto che abbia ricevuto deleghe può, a sua volta, delegare i poteri ricevuti per il conseguimento di singoli atti o di parte di categorie di atti. Il Consiglio può, altresì, nominare uno o più Procuratori. Il Direttore Generale, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 29

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La firma per la Società spetta altresì agli Amministratori Delegati nei limiti della delega, nonché al Direttore Generale o ai Procuratori, se nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Art. 30

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Inoltre, è fatta salva la disgiunta applicazione dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., ricorrendone le condizioni. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Titolo VI — Collegio Sindacale

Art. 31

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati a sensi dell'art. 2397 cod. civ. dall'assemblea che designerà anche il Presidente e stabilirà il loro compenso o la determinazione con rinvio alle tariffe professionali. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Sono comunque valide le adunanze e le deliberazioni del Collegio Sindacale, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica.

È possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il controllo contabile sulla società è esercitato, per determinazione dell'Assemblea ordinaria, da una società di revisione o da un revisore contabile iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico è conferito a sensi dell'art. 2409-quater cod. civ. Quando non sia diversamente disposto dalla legge, l'Assemblea ordinaria può, altresì, attribuire il controllo contabile al Collegio Sindacale nel rispetto dell'art. 2409-bis, comma 3, cod. civ.

Art. 32

È in ogni caso riservata ai Comuni della Val Trompia la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ed uno supplente.

Titolo VII - Bilancio ed Utili

Art. 33

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 34

Gli utili di bilancio sono destinati per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, per il 35% (trentacinque per cento) alla riserva statutaria e per la restante parte alla distribuzione ai soci come dividendo, salvo diversa determinazione assunta dall'Assemblea con il quorum di cui all'art. 17. I dividendi

non riscossi entro i cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

Titolo VIII — Scioglimento e Liquidazione

Art. 35

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Titolo IX - Foro Competente e Clausola Arbitrale

Art. 36

Le controversie che potessero insorgere tra la Società ed i Soci, gli amministratori ed i liquidatori in dipendenza del presente Statuto, saranno di competenza esclusiva del Foro di Brescia. Tuttavia, le parti interessate potranno di comune accordo decidere di deferire la controversia alla Camera Arbitrale Nazionale e internazionale di Milano.

In questo caso le parti sceglieranno anche, fra quelle previste dal regolamento emanato dalla Camera medesima, la forma secondo la quale l'arbitrato dovrà essere istruito e reso.

Titolo X - Disposizione Generale

Art. 37

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

F.TO: LUIGI SAMUELE ARMANDO BONOMI

F.TO: EDMONDO TODESCHINI

Copia su supporto informatico conforme al documento originale nei miei atti, su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che rilascio in tempo utile per la sua registrazione, per uso Registro Imprese.
Milano, 8 marzo 2017

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.